REGOLAMENTO (UE) 2025/55 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2025

che stabilisce la riapertura delle attività di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese mediante abrogazione del regolamento (UE) 2024/2813

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2024.

(2) Il 10 ottobre 2024 la Francia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la sua decisione di vietare le attività di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 a decorrere dal 26 luglio 2024.

(3) Il regolamento (UE) 2024/2813 della Commissione ([3]) ha vietato le attività di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 ai pescherecci battenti bandiera francese.

(4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità francesi l'8 novembre 2024, la Francia dispone ancora di un quantitativo per il contingente relativo a tale stock. È pertanto opportuno riaprire fino a nuova comunicazione le attività di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia.

(5) Tale riapertura delle attività di pesca dovrebbe prendere effetto l'8 novembre 2024 in modo che il quantitativo di eglefino in questione possa essere pescato prima della fine dell'anno.

(6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2024/2813 a decorrere dall'8 novembre 2024.

(7) Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio della certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento in quanto è ancora disponibile un contingente per tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono riaperte, per la campagna di pesca 2024, le attività di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia di cui all'allegato.

Il regolamento (UE) 2024/2813 è abrogato.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).
([3]) Regolamento (UE) 2024/2813 della Commissione, del 28 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese (GU L, 2024/2813, 5.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2813/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 novembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2025

Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

N.	27/TQ257 — Riapertura
Stato membro	Francia
Stock	HAD/1N2AB.
Specie	Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
Zona	Acque norvegesi delle zone 1 e 2
Data di chiusura	26 luglio 2024
Data di riapertura	8 novembre 2024